



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA n. 5 - anno 2020

## DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREE VERDI AD USO DI PERSONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA DA COVID-19

### Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

*Visto il decreto – legge 28 febbraio 2020 n.35 “Attribuzione al Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale del potere di ordinanza per emergenze di sanità pubblica”  
visto il Decreto – Legge 29 ottobre 2020 n.193;  
con il parere del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge n. 35/2020;  
Al fine di consentire al più presto a persone in isolamento o quarantena da COVID-19 di praticare attività motoria all’aria aperta;*

### ORDINA

#### Art.1 (Finalità)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto - Legge 29 Ottobre 2020 n. 193, gli spostamenti dalla propria abitazione o dimora per le persone poste in quarantena o isolamento domiciliare causa Covid-19, sono consentiti previa certificazione medica rilasciata da un Primario di Unità Organizzativa Complessa dell'ISS.
2. Le modalità e gli orari di accesso, distinti per persone in quarantena e persone in isolamento, alle aree verdi di cui all’articolo 2 sono stabiliti da parte dell’ISS.
3. Gli spostamenti di cui al comma 1 sono limitati all’itinerario tra la propria abitazione/dimora e le aree verdi (o viceversa) di cui all’articolo 2 della presente ordinanza, fermo restando il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di sanificazione delle mani nonché, ove possibile, di rispetto del distanziamento sociale.

#### Art. 2 (Individuazione delle Aree Verdi)

1. Le aree verdi da destinare alle finalità della presente ordinanza sono comunicate dalla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale alle Forze di Polizia e al personale

dell'ISS delegato alla gestione degli utenti di cui all'articolo 1 comma 1 che ne cura la calendarizzazione e le modalità di accesso.

### **Art. 3**

#### *(Modalità di accesso alle Aree Verdi)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano recarsi alle Aree Verdi di cui all'articolo 2, devono osservare le seguenti indicazioni:

a) telefonare al numero ISS 0549.994001, il quale tiene traccia di ogni richiesta pervenuta e indica al richiedente in quale area verde recarsi e in quale orario in base alle richieste e alle priorità rilevabili dalle indagini epidemiologiche. Nel caso le richieste eccedessero il numero massimo di accessi consentito, assumono priorità le richieste inerenti persone disabili e minori.

b) una volta ricevute le informazioni di cui alla lettera a), comunicare alla Centrale Operativa Interforze, al numero 0549.888888, la data e l'ora di uscita e di rientro prevista e la targa del mezzo utilizzato. Il tragitto dal domicilio all'area verde (e viceversa), oggetto della deroga della presente ordinanza, dev'essere quello più breve. Non è consentito lo spostamento a piedi o con mezzi aperti.

2. Nel tragitto dal domicilio al mezzo di trasporto e dal mezzo di trasporto all'area verde, il soggetto dovrà indossare correttamente la mascherina e avere cura di non entrare in contatto con superfici comuni o altre persone, adottando tutte le misure di distanziamento sociale.

3. Il soggetto che in caso di controllo:

a) si trovi in luogo diverso dall'Area Verde indicata;

b) si trovi in un percorso non compatibile con quello più breve da o verso l'abitazione o dimora rispetto all'area verde comunicata;

c) non abbia rispettato gli orari comunicati;

sarà punito con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento, fatto salvo che il comportamento non costituisca reato.

4. Le Aree Verdi di cui alla presente ordinanza sono identificate e munite di apposita cartellonistica, da parte dell'UGRAA, che inibisce l'accesso alle persone non autorizzate. Chiunque non rispetti tale divieto è punito con sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento, fatto salvo che il comportamento non costituisca reato.

### **Art. 4**

#### *(Norme di comportamento)*

1. Al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, in prossimità ed all'interno delle Aree Verdi è interdetto l'utilizzo di videocamere o fotocamere, fatta eccezione per quelle già installate ai fini di videosorveglianza o sicurezza per il controllo del territorio.

2. Le Forze di Polizia possono accedere alle Aree Verdi per controllare il rispetto delle prescrizioni da parte degli utilizzatori e per evitare l'accesso a persone diverse da quelle autorizzate.

3. I soggetti autorizzati a fruire delle Aree Verdi adottano tutte le disposizioni igieniche e le cautele previste dalle norme o eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento Prevenzione ISS.

**Art. 5**  
*(Sanificazione)*

1. Gli eventuali arredi e servizi igienici dovranno essere regolarmente sanificati, da parte dell'AASS o di aziende da essa incaricate.

**Art. 6**  
*(Durata)*

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti a partire dalle ore 00.01 di giovedì 19 novembre 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

San Marino, 18 novembre 2020/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA  
SOCIALE  
F.to) *Roberto Ciavatta*